

Codice A1814B

D.D. 15 settembre 2021, n. 2677

**Autorizzazione idraulica e concessione breve per un intervento di manutenzione idraulica e diradamento di aree boscate demaniali presenti in sponda destra e sinistra del Torrente Erro, nei comuni di Melazzo e Cartosio (AL). Richiedente: Ditta Azienda Agricola Greco Giancarlo - Cartosio (AL).**



**ATTO DD 2677/A1814B/2021**

**DEL 15/09/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica e concessione breve per un intervento di manutenzione idraulica e diradamento di aree boscate demaniali presenti in sponda destra e sinistra del Torrente Erro, nei comuni di Melazzo e Cartosio (AL).  
Richiedente: Ditta Azienda Agricola Greco Giancarlo - Cartosio (AL).

Le specie prevalenti sono salice bianco, il pioppo nero, il pioppo bianco e le sporadicamente robinia e ontano nero.

Il tipo di intervento rientra parzialmente nel campo di applicazione dell'art. 37 bis (interventi di manutenzione idraulica) e per il rimanente in quello dell'art. 37 (aree di pertinenza dei corpi idrici) del Regolamento Forestale vigente (regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e n. 4/R del 06/07/2015).

In conseguenza a ciò l'intervento è in parte a canone nullo trovando applicazione quanto previsto dalla lettera n) della Tabella Canoni di cui alla l.r. 17/2013 art 18, in parte soggetto a pagamento del canone pari al valore delle piante da tagliare, per cui il soggetto autorizzato deve provvedere al pagamento della somma stimata a favore della Tesoreria della Regione Piemonte.

All'interno dell'alveo inciso per garantire l'officiosità idraulica è previsto il taglio e l'asportazione dei soggetti di maggiore dimensione; al di fuori dell'alveo inciso e nel terzo superiore del ciglio di sponda il tipo di intervento è un diradamento forte prevalentemente dall'alto, ma anche selettivo fino al 50% della copertura e dove la copertura è già prossima al 50%, si procederà con un taglio di carattere fitosanitario rimuovendo le piante morte e deperienti.

Il tipo di intervento rientra parzialmente nel campo di applicazione dell'art. 37 bis (interventi di manutenzione idraulica) e per il rimanente in quello dell'art. 37 (aree di pertinenza dei corpi idrici) del Regolamento Forestale vigente (regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come

modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e n. 4/R del 06/07/2015).

In conseguenza a ciò l'intervento è in parte a canone nullo trovando applicazione quanto previsto dalla lettera n) della Tabella Canoni di cui alla lr. 17/2013 art 18, in parte soggetto a pagamento del canone pari al valore delle piante da tagliare, per cui il soggetto autorizzato deve provvedere al pagamento della somma stimata a favore della Tesoreria della Regione Piemonte.

In data 11/08/2021 con prot. n. 37972/A1814B è stato richiesto con bollettino pagoPA il versamento di €. 258,00 (€. 208,00 a titolo di canone relativo al valore del legname oggetto di taglio e €. 50,00 a titolo di spese di istruttoria) che il richiedente ha provveduto ad effettuare in data 09/09/2021, come risulta da verifica effettuata sul portale dei pagamenti.

A seguito dell'esame dell'istanza, l'intervento in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerente il mantenimento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua e compatibile con la normativa di tutela forestale, con l'osservanza delle modalità d'intervento e delle delimitazioni delle aree sotto riportate.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto che il procedimento non è stato chiuso nei tempi previsti, sia per la necessità di approfondimento della documentazione agli atti di questo Settore e sia per il ritardo nel pagamento del canone da parte del richiedente;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il D. Lgs. n. 112/1998
- vista la L.R. n. 44/2000;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004;
- visto il relativo regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 modificato dal regolamento n. 2/R del 04.04.2011;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- vista la L.R. n. 17 del 12.08.2013 art. 18 e Allegato A;
- visto il regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e n. 4/R del 06/07/2015 ( in particolare artt. 37,37bis);
- Vista la circolare P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012;

*determina*

- di autorizzare ai fini idraulici e forestali, il sig. Greco Giancarlo, titolare dell'azienda agricola omonima, ad eseguire l'intervento di manutenzione idraulica e diradamento di aree boscate demaniali presenti in sponda destra e sinistra del T. Erro, nei comuni di Melazzo e Cartosio (AL),

nel tratto demaniale antistante i mappali vari nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati cartografici allegati, la cui copia sarà conservata nell'archivio informatico di questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle delimitazioni areali e delle modalità riportate in premessa, nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto assoluto di sradicare o abbruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904, di formare accessi all'alveo, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
3. è altresì vietata l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare la sezione idraulica;
4. al termine dell'intervento dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo e nelle aree demaniali ripristinando lo stato dei luoghi;
5. deve essere rispettato il periodo di silenzio selvicolturale previsto dal co. 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale (dal 31 marzo al 15 giugno) e dovrà essere presentata comunicazione semplice ai sensi del co. 7 del medesimo articolo;
6. dovranno essere adottate le modalità di esecuzione dei tagli previsti dal Regolamento forestale. Si richiama in particolare l'art. 32;
7. il richiedente dovrà provvedere al completo e immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione; è vietato l'accatastamento nelle aree di possibile esondazione;
8. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
9. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e forestali e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di un anno dalla data della presente autorizzazione e dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e

dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/R del 06/07/2015 (in particolare artt. n. 18, 37 e 37 bis).

12. il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria l'inizio (con anticipo di almeno 7 gg) e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
13. Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Di dare atto che il richiedente ha provveduto al pagamento della somma stimata a favore della Tesoreria della Regione Piemonte.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

**I FUNZIONARI ESTENSORI**

Giorgio Cacciabue

Luisella Sasso

**IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)**  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli